

SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

DALLA CHIESA (*MarDLU*). Dichiaro il voto a favore **dell'emendamento 1.8** che sostituisce la prevista competenza dei giudici di pace con quella del tribunale territorialmente competente organizzato in una sezione specializzata a rotazione bimestrale dei componenti. Il giudice di pace infatti fu istituito per dirimere questioni secondarie, sottraendole alle eccessive competenze del giudice ordinario, e non appare indicato per intervenire su provvedimenti inerenti la libertà personale. (...)

Questo emendamento, che riscrive l'articolo 1 del provvedimento, e il cui senso è proprio la contestazione dell'idea che possa essere il giudice di pace la figura alla quale viene demandato un provvedimento così delicato come quello che riguarda la libertà personale, cerca di ristabilire quella dialettica tra potere esecutivo e potere giudiziario che è prevista nel nostro ordinamento costituzionale.

La Corte costituzionale ha tentato (a questo punto non si può che dire "ha tentato") di sottoporre al Parlamento un rilevante problema di garanzie e di richiamarci alla necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle forme previste dalla Costituzione, sulla libertà personale dell'individuo. Non si tratta in questo caso di cittadini, si tratta di immigrati clandestini, e purtuttavia rientrano anch'essi nella categoria generale delle persone per le quali vale la necessità di un provvedimento giudiziario nelle forme costituzionalmente previste.

Ora, credo che sia necessaria da parte dei colleghi una riflessione su questo punto perché, come potranno osservare, il testo che è stato predisposto dai senatori della Margherita non è meno esigente o meno attento alle ragioni di ordine pubblico o di contrasto dell'immigrazione clandestina di quanto non sia il provvedimento della maggioranza.

Riteniamo, però, che qui ci sia uno snodo rispetto al quale occorre esercitare la massima attenzione ed avere anche il massimo scrupolo. Il giudice di pace è una figura che è stata istituita per regolare questioni che vengono per definizione considerate secondarie.

Si usa parlare dei reati bagattellari per esprimere il confinamento in una categoria secondaria delle questioni sulle quali il giudice di pace è chiamato ad intervenire in una posizione supplente. Il giudice di pace, cioè, interviene su quei reati e su quelle questioni che si è ritenuto di sottrarre ad un giudice ordinario particolarmente gravato dalla necessità di affrontare una serie di temi delicati e importanti.

Io credo però che la libertà personale sia uno dei beni supremi che vengono tutelati dalla Costituzione. Non si può parlare di funzioni supplenti, non si può parlare di questioni bagattellari nel momento in cui si è chiamati ad intervenire sulla libertà personale, lo ricordo, su sollecitazione della Corte costituzionale, la quale presumibilmente ha ritenuto che questo intervento, questa soglia di garanzia dovesse essere in perfetta armonia con il dettato dell'articolo 102 della Costituzione, il quale prevede che non vi siano giudici speciali, come di fatto i giudici di pace finiscono per essere quando soltanto loro sono chiamati ad intervenire sulla libertà personale degli immigrati clandestini.

Mi pare che non possiamo non renderci conto della qualità del problema. **Noi riteniamo che il giudice di pace che interviene sia un giudice meno preparato, pensiamoci bene; e lo abbiamo voluto come giudice capace di intervenire su questioni secondarie. È un giudice che, stando alla lettera del provvedimento in esame, viene chiamato anche ad esercitare le proprie funzioni in locali che vengono forniti dal questore, che viene chiamato ad intervenire nell'arco di quarantotto ore; e allora non potrà che rappresentare un prolungamento dell'autorità di pubblica sicurezza.**

Altro è chiamare ad intervenire il giudice ordinario, e chiamarlo ad intervenire dentro il tribunale o, in ogni caso, a portare nei locali approntati dal questore tutta l'autorità e l'autorevolezza che gli vengono dall'essere sezione speciale del tribunale territorialmente competente.

Anche da questo, signor Presidente, si evince come il richiamo che autorevolmente la Corte costituzionale ci ha rivolto a intervenire in senso più garantista su questa legge trovi il Parlamento meno attento, meno sensibile di quanto sarebbe stato necessario. Probabilmente è il clima che ci porta a ritenere che l'importante sia aggiustare la norma dal punto di vista meramente formale, ma io credo che, per le caratteristiche che ha questo provvedimento, neanche formalmente

aggiustiamo la legge.

Ci accontentiamo di poco, non ci rendiamo conto che di fatto rimane un provvedimento di pubblica sicurezza, nel momento stesso in cui il locale può essere allestito dentro la questura e non è il giudice ordinario che viene chiamato a intervenire.

Se fosse una sezione specializzata del tribunale (certo, composta a rotazione bimestrale, come noi indichiamo), se fossero magistrati ordinari a intervenire svolgendo queste funzioni giudicanti, sarebbe molto diverso, sarebbe più tutelata l'azione di garanzia che ci è stato chiesto di prevedere e vi sarebbe anche una dialettica più naturale e più equilibrata tra potere esecutivo e potere giudiziario. (...)

Noi abbiamo ritenuto che si potesse operare anche nelle quarantott'ore, che pure sono un tempo estremamente ristretto per prendere in considerazione le ragioni dell'immigrato clandestino, con tutte le difficoltà logistiche a cui facciamo riferimento, prima di tutto quella di un interprete; insomma, accogliamo tutte le ragioni dell'urgenza. Tuttavia, nel momento in cui la Corte costituzionale ci dice di stare attenti perché la libertà personale non è un bene che può essere regolato con un provvedimento di pubblica sicurezza, su un punto riteniamo che non si possa deflettere: quel giudice dev'essere un giudice ordinario. La libertà personale è un bene sul quale può essere chiamato a giudicare un giudice ordinario, sia pure in una sezione specializzata.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghi, con riferimento in particolare alla prima sentenza della Corte costituzionale, ovverosia alla normativa del capoverso dell'articolo 5-*bis*, i punti proposti **nell'emendamento 1.1** sono - lo ripeto - i seguenti.

In primo luogo, **il ritorno a un giudice non di pace, perché il giudice di pace non ha alcuna competenza in materia**: investire con un'ondata di piena di procedimenti di convalida un giudice incompetente significa fare esperimenti *in corpore vili*. Quindi, insisto su quest'emendamento.

In secondo luogo, ho richiesto che **il ricorso avverso il provvedimento di convalida**, che involge delicatissime questioni (quale, per esempio, quella del diritto d'asilo), **abbia anche profilo di merito**. Infatti, altrimenti ragionando, **se non rendiamo possibile un ricorso nel merito, questo giudice di pace è giudice unico**. Segnalo che non è un precedente isolato nel sistema, perché l'articolo 706 del codice di procedura penale prevede che il ricorso nel merito sia possibile avverso i provvedimenti di estradizione, e questo mi sembra un precedente analogicamente valido.